



Allegato A - disciplinare

COMUNE DI SANTE MARIE

PROVINCIA DI L'AQUILA

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;

b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Sante Marie, pubblicati sul sito internet comunale;

d) per "servizi sociali", l'ente d'ambito gestore dei servizi sociali e l'ufficio comunale.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	
IMPORTO	
Persona singola	€ 100,00
NUCLEI da 2	€ 200,00
NUCLEI da 3	€ 300,00
NUCLEI da 4 o più	€ 400,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore a quello assegnato a questo Comune.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. L'ufficio dei servizi sociali individua i beneficiari sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico ovvero l'ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

2. In particolare, ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:

- a) delle **relazioni tecniche dell'assistente sociale** che indica la motivata necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti e provvede alla predisposizione di uno specifico elenco. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, con priorità per quelli non beneficiari come indicato nel precedente punto 1). In questa tipologia sono compresi:
- ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
 - ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - ◆ nuclei familiari con persone affette da disabilità permanente associata a disagio economico;
 - ◆ nuclei familiari con patologie che determinano una situazione di disagio socio-economico;
 - ◆ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono indicati direttamente dall'assistente sociale.

- b) delle **istanze di parte** dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dall'ufficio dei servizi sociali uno specifico **avviso** secondo lo schema *allegato B* e la **relativa graduatoria**.

3. Il buono spesa viene assegnato, con carattere di priorità, ai soggetti indicati dall'assistente sociale sulla base di apposita relazione tecnica. Se il numero di casi indicato è superiore alla somma assegnata al comune, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi indicati.

4. Se il numero di beneficiari indicati dall'assistente sociale sono tali da consentire l'utilizzo delle risorse residue rese disponibili, è predisposta una graduatoria con le **istanze di parte** che tiene conto dei seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a)	presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni	+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
b)	portatori di handicap nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare
c)	Numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare
d)	Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 300 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse)	questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo

		conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a c)
--	--	---

6. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore a 300 euro/mese, salvo disponibilità.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'ufficio dei servizi sociali invita l'assistente sociale a comunicare, con urgenza, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.
2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni spesa rispetto alle risorse disponibili, l'ufficio dei servizi sociali pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali e redige una graduatoria in base ai criteri di cui al precedente art. 4, comma 4 del presente disciplinare.
3. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo saranno approvati con determina del responsabile dei servizi sociali a conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse in argomento.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali collocati sul territorio comunale aderenti all'iniziativa sono pubblicati in elenco sul sito internet comunale tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che circoscrivono gli stessi al comune di residenza.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'ufficio competente verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'ufficio dei servizi sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali e a formalizzare apposito rapporto contrattuale per la vendita dei generi di prima necessità in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le

finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.